

Schema di Regolamento regionale recante
“Modifiche al Regolamento regionale 8 febbraio 2013, n. 1 –
Attuazione Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014”.

Art. 1
Finalità

1. Al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione, trasparenza e contenimento dei costi, il presente regolamento modifica il regolamento regionale 8 febbraio 2013, n. 1 nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui al DPCM 25 settembre 2014 (Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone) e dei limiti di spesa posti dalla normativa vigente.

Art. 2
Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale n. 1/2013

1. Al fine di limitare l'uso delle autovetture per i servizi essenziali, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014, all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b) del comma 1 è così sostituita “b) i Capi Dipartimento, i Direttori Generali, i Capi degli Uffici Speciali, i Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e i Consiglieri del Presidente di cui agli articoli 3, commi 2 e 6, e 10 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2013, n.37 “Attuazione dell'articolo 37, commi da 1 a 4, 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12” e successive modifiche e integrazioni;
- b) il comma 3 è così riformulato: “3. Il servizio inizia e finisce dove è ubicato l'ufficio ed è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio. Sono comunque ricompresi nell'utilizzo, ai sensi della normativa vigente, gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro, nonché verso e da aeroporti e stazioni ferroviarie.”

Art. 3
Misure di razionalizzazione

1. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:
 - a) le modalità di amministrazione degli automezzi;
 - b) i compiti degli autisti e le connesse responsabilità;
 - c) le modalità ed i limiti per i ricorsi avverso le contravvenzioni al Codice della Strada.

Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.